



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**PARERI**

**Voce: Amministrazione pubblica**

<b>Estremi del Parere:</b>	Prot.8325/46.11.11 del 21 marzo 2011 – Conferimento incarico ex art. 51 L.r. n. 41/1985. Mancata registrazione. Riconoscimento di debito. Valutazione dell'utilità conseguita. Competenza.
<b>Massima / Abstract:</b>	<p>L'incarico che ex art. 51 della L.r. n. 41 del 1985 può essere conferito dal Presidente e dagli Assessori ha natura fiduciaria e i consulenti sono, per ciò stesso, legati alla persona ed alle funzioni del soggetto che li ha conferiti e non alle funzioni dell'amministrazione in senso stretto: trattandosi di incarichi funzionali all'indirizzo politico le relative attività poste in essere dai consulenti non possono essere valutati negli stessi termini in cui viene valutata l'attività burocratica.</p> <p>Da ciò segue che la valutazione dell'attività svolta dai consulenti nominati da un Assessore dovrebbe essere da questi compiuta e, ordinariamente, compensata in base alle previsioni contrattuali.</p> <p>Con la preposizione al ramo di amministrazione di un nuovo Assessore, l'Assessore uscente, in virtù del principio tempus regit actum, non ha più titolo a svolgere i compiti valutativi de quibus.</p>
<b>Note / Riferimenti Normativi</b>	L.r. n. 41 del 1985, art. 51.

**Redattore: Guli**

